



S 410/23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA (PV)

Il Giudice di Pace di Voghera, Dott. [redacted], ha pronunciato la seguente

N° Sent. [redacted]

N° R.G. [redacted]

N° Cron. [redacted]

N° Rep. [redacted]

SENTENZA

Nel procedimento civile n. [redacted] / [redacted] r.g.a.c.

Oggetto

promosso da

Opposizione a

dott. Ing. [redacted], nato a [redacted] ( [redacted] ), il

sanzione

[redacted], CF [redacted], residente a [redacted] via [redacted],

amministrativa

assistito e difeso nella presente procedura dall'avv. Valter Verneti del

Foro di Pavia, CF [redacted] - P-IVA [redacted],

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pavia piazza

della Vittoria 17 come da procura in calce al ricorso depositato in

cancelleria in data [redacted]

OPPONENTE

Contro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO:

opposizione a

verbale di contestazione n.PTR [REDACTED] del [REDACTED] emesso per

violazione artt. 148 c. 15 - 141 c. 8 - 154 c. 8 c.d.s.

art. 148/15 cds conducente del veicolo di cui sopra effettuava sorpasso nonostante

la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione

della manovra creando turbative alla circolazione . Per questa violazione è

prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 3; art. 141/8 cds inoltre

in alcuni tratti di strada in curva compresi tra [REDACTED] e luogo del

controllo non moderava adeguatamente la velocità ; per questa violazione è

prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 5; art. 154/8 cds

cambiava direzione di marcia o corsia creando pericolo o intralcio o non

segnalandolo con anticipo . Per questa violazione è prevista la detrazione dal

punteggio della patente di punti 2 .

## CONCLUSIONI

Per l'opponente:

"All'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito , respinta ogni contraria istanza e/o

eccezione :

in via preliminare :

in attesa del giudizio sospendere il verbale della Polizia Stradale Sezione di Pavia  
n. [REDACTED] del [REDACTED] per i gravi motivi di cui all'art. 5 D.Lgs. n.  
150/2011;

in via principale :

accertare e dichiarare la nullità / annullabilità del verbale opposto emesso dalla  
Polizia stradale di Pavia n. [REDACTED] del [REDACTED] poiché illegittimo ,  
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra elencati con ogni conseguente  
effetto di legge e con ogni più ampia riserva di eccepire ulteriori vizi che  
dovessero emergere dalla documentazione eventualmente prodotta in giudizio  
dall'amministrazione resistente ;

in subordine :

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso , rimettere in termini il  
ricorrente al pagamento in misura ridotta ;

in ogni caso

Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento , oltre IVA e CPA  
come per legge .”

Per La Pubblica Amministrazione opposta:

“ Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito , disattesa ogni contraria istanza ed  
eccezione , rigettare la domanda attrice .

In via subordinata , nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso , si chiede la  
compensazione delle spese di lite .”

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in termini e notificato alla controparte in data 20.01.2023

l'opponente sig. dott. Ing. [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED] si

opponeva all'accertamento e al verbale emesso dalla Sezione Polizia stradale di Pavia identificato in epigrafe.

Il ricorrente, a sostegno dell'opposizione articolava i seguenti motivi eccependo: nullità / annullabilità del verbale impugnato per

- A) Genericità delle contestazioni, assenza del luogo ove sarebbero state commesse le violazioni contestate – descrizione incompleta e carente ;
- B) Stato dei luoghi oggetto delle contestazioni;
- C) Sulla violazione dell'art. 148/15 cds conducente del veicolo di cui sopra effettuava sorpasso nonostante la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra creando turbativa per la circolazione , contestata la genericità della contestazione e la valutazione meramente discrezionale degli agenti .
- D) Sulla violazione dell'art. 148/8 cds inoltre alcuni tratti di strada in curva compresi tra [REDACTED] e luogo del controllo non moderava adeguatamente la velocità per questa violazione prevista la decurtazione del punteggio della patente di guida di punti cinque , richiamate le motivazioni di genericità ed indeterminazione e la mancanza di rilievi probatori che potessero trovare fondamento a quanto effettivamente

contestato .

Proprio il fatto che il ricorrente non sia stato sanzionato da ben tre dispositivi addetti al controllo elettronico della velocità posti sul tratto interessato , lasciava assolutamente il sospetto , anzi confermano il fatto che il sig. ██████ procedeva ad una velocità consona e al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente .

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale , l'apprezzamento della velocità o delle condotte di guida che possano costituire situazioni di pericolo , in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva , deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi , del tempo e del traffico ( in linea con Cass. Civ. n. 20173/2004) .

Nel caso di specie , gli agenti accertatori non forniscono alcun elemento dal quale potere desumere imprudenza alla guida da parte del ricorrente . Pertanto , il potere di sindacato del Giudice ed il carattere inquisitorio del procedimento comportano che la P.A. si trovi in buona sostanza nella situazione di dover dimostrare la responsabilità dell'opponente . E' notorio in diritto come non sia attribuibile fede privilegiata né ai giudizi valutativi , né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza degli agenti accertatori , che possono risolversi in loro apprezzamenti personali , poiché mediati attraverso l'occasionale

percezione sensoriale di accadimenti in assenza di un metro obiettivo ( v. in tal senso Cass. Civ. n. 17106/2002 e Cass.civ. ex multis).

Tuttavia non basta un'ipotesi per integrare il pericolo previsto e punito dalla norma contestata . Infatti , come anche comanda l'art. 3 della legge 241/90 riportata , l'atto amministrativo deve essere motivato e tale motivazione deve necessariamente indicare tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione di procedere alla contestazione .

L'obbligo di moderare la velocità , previsto dalla norma applicata , va inteso nel senso che il conducente deve portare la velocità in limiti da consentirgli di far fronte ai pericoli delle situazioni che si presentano di una certa probabilità nella circolazione in luogo abitato , ma non deve ridurla fino al punto da prevenire ogni altro pericolo eventuale meramente potenziale ( Cass. 14.06.1967 , Ribaldo ) .

E) Sulla violazione dell'art. 154/8 cds cambiava direzione di marcia corsia creando pericolo intralcio non segnalando con anticipo per questa violazione prevista la decurtazione dal punteggio della patente di punti 2 . Il ricorrente anche su questo punto contestava la genericità della contestazione e il fatto che non è stato provato che effettivamente il ricorrente lo abbia commesso .

F) Erronea qualificazione delle violazioni contestate .

Se effettivamente il ricorrente avesse effettuato il sorpasso nel tratto di strada interessato, occorrerebbe capire dove, perché nel verbale non c'è scritto e gli agenti avrebbero dovuto aggiungere ulteriori elementi specificativi quali, in prossimità di, oppure vicino a ecc. e se effettivamente come potrebbe essere ci sarebbe stata la linea di mezzercia continua, avrebbero dovuto sanzionare il ricorrente solo con la sanzione prevista dall'art. 146 c. 2 c.d.s., "chi sorpassa oltrepassando la linea continua è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro e la perdita di due punti dalla patente".

Il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare dell'efficacia del verbale di accertamento, anche tenuto conto dello stato personale del ricorrente essendo egli ingegnere civile che si occupa prevalentemente di progettazione stradale, allegando al ricorso curriculum vitae, sussistendo i requisiti sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Concludeva come in epigrafe.

Letto il ricorso che precede, il Giudice di pace fissava per la comparizione delle Parti l'udienza dell' [redacted] [redacted], ordinava all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, non sospendeva il provvedimento impugnato.

In sede di discussione all'udienza dell' [REDACTED] , intervenuto il difensore di fiducia dell'opponente e l'opponente personalmente e non intervenuta l'opposta Pubblica Amministrazione , la quale tuttavia , provvedeva al deposito dei propri atti contenenti le controdeduzioni ed alcuni allegati con prot. uscita n. [REDACTED] del [REDACTED] con le conclusioni di rigetto del ricorso e, terminata l'istruttoria e esaminati gli atti dell'opposizione e sentita la parte opponente che insisteva per l'accoglimento dell'opposizione , il Giudice di Pace emetteva la sentenza della quale dava lettura del dispositivo, in accoglimento del ricorso, applicato l'art.6 c. 11 del D. lvo 1.09.2011 n. 150 , infine, disponeva la compensazione delle spese del procedimento.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria risultava che il verbale di accertamento oggi contestato redatto dalla Sezione di Polizia di Pavia n. PTR [REDACTED] del [REDACTED] censurava n. 3 condotte di altrettanti tre articoli del c.s.s. violati -148 c. 15-141 c.8 e 154 c. 8 - del conducente della vettura targa [REDACTED] sig. [REDACTED] [REDACTED] , odierno ricorrente , immediatamente notificato al trasgressore all'esito dell'accertamento . La verbalizzazione delle contravvenzioni risultava effettuata nel territorio del Comune di [REDACTED] al km [REDACTED] . Trattandosi di condotte diverse , i verbalizzanti avrebbero dovuto indicare con esattezza il luogo ove si sarebbero consumate le condotte tenute dal ricorrente in

violazione alle prescrizioni del codice della strada , infatti , l'assenza di tale indicazione o la genericità della stessa pregiudicherebbe il diritto costituzionalmente garantito dell'opponente di potersi difendere in quanto rimarrebbe ignoto il luogo del commesso fatto .Infatti il dettaglio della violazione comporta una descrizione dettagliata del fatto costituente illecito con riferimento allo stato dei luoghi accertato e alle relative prescrizioni violate.

Il tratto di strada interessato risulta di diversi chilometri .

Senza l'indicazione del luogo delle presunte infrazioni il ricorrente non sarebbe in grado di capire il tratto di strada , la segnaletica presente , le condizioni di traffico così come lo stesso non sarebbe posto in grado di valutare il proprio comportamento confrontandolo con quanto prescritto in loco della segnaletica stradale per rendersi conto se effettivamente esso sia passibile di rimprovero oppure si tratti di rimprovero infondato .

Nel caso trattato , non c'è stato alcun incidente riconducibile alla guida tenuta dal ricorrente , non c'è alcuna traccia di frenata rilevata , alcun danno ad altro automobile in transito sulla strada percorsa dal ricorrente , o qualche altro elemento oggettivo a conferma della valutazione espressa dagli agenti , contestando la velocità non consona allo stato dei luoghi ex art. 141 c. 8 cds. quindi mancano quegli ulteriori elementi materiali oggettivi che possano dare conferma, oltre alla valutazione discrezionale degli accertatori , della sussistenza della condotta effettivamente tenuta dal ricorrente.

Sulla violazione dell'art. 148/15 c.d.s. conducente del veicolo di cui sopra effettuava sorpasso nonostante la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra creando turbativa della circolazione . Si evidenzia la genericità della contestazione , infatti , gli agenti omettevano di indicare per quale ragione valutavano pericoloso un sorpasso effettuato dal ricorrente , omettendo di indicare sulla strada ( sulla corsia opposta oppure sulla corsia di direzione del ricorrente ) la posizione della macchina condotta da terzi che , a causa del sorpasso eseguito dal ricorrente , si sarebbe trovata , quanto meno in pericolo anche presunto , o alla quale sarebbe stato condizionato in qualche modo il regolare movimento. Non è dato sapere se nel luogo del sorpasso ci fosse il divieto di sorpasso oppure esso era consentito .

Il ricorrente osservava che l'atteggiamento degli agenti è censurabile in quanto se veramente avevano avuto la sensazione che il conducente stava ponendo in essere una manovra non consona allo stato dei luoghi dalla quale avrebbe potuto sortire un pericolo di danno , avrebbero dovuto intervenire immediatamente per fermare il trasgressore , cercando di interrompere la condotta illecita . Al contrario , gli agenti , hanno raggiunto il ricorrente con molta calma e gli hanno fatto il flash di segnalazione , palesandosi.

Pertanto , la genericità della motivazione attinge anche la contestazione ex art. 141 /8 c.d.s. perché non si capisce in quali punti e perché doveva essere ridotta la velocità , rispetto a cosa se comunque il ricorrente era entro i limiti e non si erano

create condizioni di pericolo. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità o delle condotte di guida che possano costituire situazioni di pericolo, in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, del tempo e del traffico. Nel caso specifico, rimane sconosciuto il luogo dell'avvenuto accertamento. Quindi, il verbale opposto risulta carente in punto motivazione, redatto in violazione di cui all'art. 3 della L. 241/90, che, al contrario, richiede per l'adozione del provvedimento amministrativo una motivazione che indichi tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'agente di procedere alla contestazione.

L'obbligo di moderare la velocità, va inteso nel senso che il conducente deve portare la velocità in limiti da consentirgli di far fronte ai pericoli delle situazioni che si presentano di una certa probabilità nella circolazione in luogo abitato, ma non deve ridurla fino al punto da prevenire ogni altro pericolo eventuale meramente potenziale. (Cass 14.06.1967, Ribaldo.)

Sulla violazione dell'art. 154 / 8 c.d.s. "cambiava direzione di marcia corsia creando pericolo intralcio non segnalando con anticipo"

Non si conosce il luogo preciso sulla strada ove sarebbe stato effettuato il sorpasso contestato, così com'è rimasto ignoto lo stato della mezzeria, se continua o tratteggiata, quest'ultimo appare elemento essenziale per valutare la condotta contestata, nell'ottica anche di una diversa qualificazione della condotta.

Per quanto rilevato , in assenza di specifici elementi oggettivi utili a valutare la condotta oggi contestata a carico del ricorrente , non sarebbe legittima la conferma delle contestazioni oggi opposte.

Si compensano le spese.

PQM

Il Giudice di Pace di Voghera, dott. [REDACTED], definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dal sig. dott.ing. [REDACTED], disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione

- Accoglie il ricorso, perché fondato in fatto,
- Per l'effetto , annulla il verbale di accertamento n. [REDACTED] del [REDACTED] elevato a carico del ricorrente per violazione ex artt. 148/15-141/8 -154/8 del c.d.s. per la genericità della contestazione .
- Compensa le spese del procedimento .

Voghera , [REDACTED]

Il Giudice di Pace:

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 APR 2023

Dott. [REDACTED]

GIUDICE DI PA  
Voghera